

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Adozione dei provvedimenti necessari, ai sensi dell'art. 1, c. 174, della legge 311/2004, per il ripiano del disavanzo sanitario regionale risultante dal Conto economico consolidato del consuntivo 2025. Trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze; al Ministero della Salute; al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005

Premesso che:

l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 prevede che la Regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre emerga un disavanzo di gestione a fronte del quale non siano stati adottati i necessari provvedimenti di riequilibrio, ovvero gli stessi non risultino sufficienti, il Presidente della Regione provvede all'approvazione del consolidato del Servizio sanitario regionale e all'adozione dei provvedimenti necessari al relativo ripianamento;

l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, repertorio atti n. 2271, ha disciplinato il sistema di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria e gli strumenti di monitoraggio degli equilibri economico-finanziari del Servizio sanitario regionale;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le modalità di consolidamento dei bilanci del SSR;

vista la D.G.R. n. 17 – 2611 del 25/5/2026 avente ad oggetto: "Approvazione del Conto economico consolidato consuntivo del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2025 ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e relative coperture economico finanziarie";

preso atto che il disavanzo di gestione residuo del consolidato del SSR 2025 si quantifica in euro 207.343.392 come da D.P.G.R. n. 32 del 26/5/2026 avente a oggetto: "Approvazione del Conto economico consolidato consuntivo del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2025 ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

visto l'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004;

dato atto che, per l'adozione con carattere d'urgenza degli atti necessari al ripiano del disavanzo sanitario regionale 2025, è stata promulgata la legge regionale 7 maggio 2026, n. 9 recante "Interventi urgenti in materia sanitaria" che, all'art. 1 "Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2025" prevede che: "1. Alla copertura del disavanzo sanitario residuo risultante dal conto economico consolidato al quarto trimestre 2025, pari a euro 209.798.000,00, si provvede con le seguenti modalità: a) variazione nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, annualità 2026, mediante iscrizione, in termini di competenza e cassa, di somme restituite da amministrazioni pubbliche, pari a euro 16.396.129,05, nel corrispondente capitolo del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), categoria 50200 (Rimborsi in entrata), con contestuale iscrizione di pari importo in spesa secondo le modalità di cui al comma 2; b) variazione nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, annualità 2026, mediante riduzione, in termini di competenza e cassa, degli stanziamenti di spesa iscritti per complessivi euro 193.401.870,95 afferenti alle missioni e programmi dettagliatamente indicate nell'allegato 1, e contestuale reiscrizione di pari importo in spesa secondo le modalità di cui al comma 2. 2. Le risorse variare di cui al comma 1, corrispondenti a un importo complessivo di euro 209.798.000,00, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, annualità 2026, in un apposito fondo finalizzato al contenimento del disavanzo sanitario, collocato nella missione 13 (Tutela della salute), programma 13.04 (Servizio sanitario regionale-ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi), titolo 1 (Spese correnti)";

preso atto delle precitate disposizioni legislative regionali e dato atto che con le stesse e con le coperture per emersione stranieri quota anno 2025 impegnata nel 2026 si è, pertanto, provveduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'adozione dei provvedimenti necessari al ripianamento del disavanzo residuo desumibile dal Conto economico consolidato del Servizio sanitario regionale – modello CE "999" e tenendo conto della quota dei contributi per emersione stranieri 2025 impegnate nel 2026;

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono esclusivamente pari a euro -219.642.326 e trovano copertura con la legge regionale n. 9 del 7 maggio 2026 e le coperture per emersione stranieri quota anno 2025 impegnata nel 2026 per spese già sostenute e contabilizzate nel 2025;

dato atto che del presente atto verrà data comunicazione dalla Direzione regionale Sanità al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero della Salute, al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

Il Presidente

visti:

la legge 5 giugno 2003, n. 131;

la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

lo Statuto della Regione Piemonte;

DECRETA

1) di dare atto che la copertura del disavanzo sanitario regionale residuo desumibile dal Conto economico consolidato del consuntivo SSR 2025 è assicurata mediante le misure previste dalla legge regionale 7 maggio 2026, n. 9, che prevede che: “1. Alla copertura del disavanzo sanitario residuo risultante dal conto economico consolidato al quarto trimestre 2025, pari a euro 209.798.000,00, si provvede con le seguenti modalità:

a) variazione nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, annualità 2026, mediante iscrizione, in termini di competenza e cassa, di somme restituite da amministrazioni pubbliche, pari a euro 16.396.129,05, nel corrispondente capitolo del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), categoria 50200 (Rimborsi in entrata), con contestuale iscrizione di pari importo in spesa secondo le modalità di cui al comma 2;

b) variazione nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, annualità 2026, mediante riduzione, in termini di competenza e cassa, degli stanziamenti di spesa iscritti per complessivi euro 193.401.870,95 afferenti alle missioni e programmi dettagliatamente indicate nell'allegato 1, e contestuale reiscrizione di pari importo in spesa secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Le risorse variare di cui al comma 1, corrispondenti a un importo complessivo di euro 209.798.000,00, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, annualità 2026, in un apposito fondo finalizzato al contenimento del disavanzo sanitario, collocato nella missione 13 (Tutela della salute), programma 13.04 (Servizio sanitario regionale-ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi), titolo 1 (Spese correnti)”;

2) che il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

3) che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri, né effetti finanziari né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

4) di demandare alla Direzione regionale Sanità la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero della Salute, al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Presidente,
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio